

# Votazione popolare del 2 dicembre 1984

## Spiegazioni del Consiglio federale

### Su che cosa si vota ?

#### Iniziativa sull'assicurazione-maternità

L'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità» chiede che l'assicurazione-maternità sia obbligatoria e copra tutte le spese di trattamento; prevede inoltre il pagamento di un più lungo congedo di maternità e di un congedo parentale, nonché una protezione generale dai licenziamenti. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché la ritengono eccessiva soprattutto per quanto concerne il congedo parentale. Per contro, il Consiglio federale propone una serie di miglioramenti della vigente legge federale sull'assicurazione-malattie.

Pagine 2-6

#### Radiotelevisione

La Confederazione deve poter legiferare nel settore dei mass media elettronici vista la loro importanza per la nostra società. A tal fine, Consiglio federale e Parlamento propongono un nuovo articolo costituzionale che stabilisce i principi cui dovrà ispirarsi la nuova legislazione e che definisce i compiti della radio e della televisione.

Pagine 7-11

#### Aiuto alle vittime della criminalità violenta

Confederazione e Cantoni devono provvedere affinché le vittime di atti di violenza criminale ricevano un aiuto. Quest'ultimo deve comprendere da un lato un'assistenza morale e giuridica e dall'altro un equo indennizzo alle vittime che venissero a trovarsi in difficoltà materiali.

Pagine 12-15

### Raccomandazioni di voto

Per i motivi suesposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di deporre nell'urna, il 2 dicembre 1984, un NO e due SÌ:

- **NO** all'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità»
- **SÌ** all'articolo costituzionale sulla radiotelevisione
- **SÌ** all'articolo costituzionale sull'aiuto alle vittime della criminalità violenta



# Primo oggetto: iniziativa per un'efficace protezione della maternità

## Testo in votazione

### Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità»

del 7 ottobre 1983

#### Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità», del 21 gennaio 1980, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Essa ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 34quinquies cpv. 3 a 8*

<sup>3</sup> La Confederazione provvede in via legislativa per un'efficace protezione della maternità.

<sup>4</sup> In particolare, la Confederazione istituisce un'assicurazione obbligatoria e generale per la maternità, implicante le prestazioni seguenti:

a. La completa copertura di tutte le spese mediche, sanitarie e ospedaliere risultanti dalla gravidanza e dal parto.

b. Un congedo di maternità di almeno 16 settimane, di cui almeno 10 dopo il parto.

Le assicurate esercitanti un'attività lucrativa hanno diritto alla compensazione integrale del salario durante l'intero congedo di maternità; per il salario assicurato può però essere previsto un limite massimo in concordanza con altri rami dell'assicurazione sociale.

Le assicurate che non esercitano un'attività lucrativa ricevono, durante il congedo di maternità, un'adeguata indennità giornaliera.

c. Per i genitori esercitanti un'attività lucrativa, un congedo parentale di almeno 9 mesi che, per la madre, si aggiunge a quello di maternità e, per il padre, può cominciare dal momento del parto. Durante il congedo parentale, le prestazioni assicurative garantiscono integralmente il reddito familiare, se di modesta entità. Per i redditi elevati, le prestazioni assicurative diminuiscono proporzionalmente all'ammontare del reddito.

Il congedo parentale spetta alla madre od al padre o, parzialmente, ad ambedue, senza ripercussione sul reddito familiare garantito.

<sup>5</sup> L'assicurazione per la maternità è finanziata con:

a. sussidi della Confederazione e dei Cantoni;

b. contributi di tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa, secondo il modello della legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro assume almeno la metà dei contributi.

<sup>6</sup> Le assicurazioni sociali già esistenti possono essere chiamate a cooperare all'attuazione dell'assicurazione per la maternità.

<sup>7</sup> La Confederazione provvede per una protezione generale contro la disdetta del rapporto di lavoro durante l'intera gravidanza, il congedo di maternità e il congedo parentale, senza pregiudizio per i diritti acquisiti in virtù del rapporto di lavoro.

<sup>8</sup> (*Vecchio capoverso 5*)

*Disposizione transitoria*

La legislazione d'esecuzione dev'essere messa in vigore entro cinque anni dopo l'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.

#### Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

## Cenni generali

L'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità» è stata presentata nel 1980, corredata di 135 849 firme valide. Essa propone di sostituire l'attuale capoverso della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza di istituire l'assicurazione-maternità, con disposizioni particolareggiate circa la politica da seguire in questo settore.

L'iniziativa chiede in particolare:

- *un'assicurazione-maternità obbligatoria e generale che copra tutte le spese mediche, sanitarie e ospedaliere risultanti dalla gravidanza e dal parto;*
- *prestazioni in contanti durante un congedo di maternità di almeno 16 settimane;*
- *un congedo parentale pagato di almeno 9 mesi per la madre od il padre;*
- *una protezione generale dal licenziamento durante la gravidanza, il congedo di maternità e il congedo parentale.*

*Tutti questi provvedimenti dovrebbero essere finanziati con sussidi federali e cantonali, come pure con contributi prelevati sul reddito lavorativo, secondo il modello dell'AVS.*

**Consiglio federale e Parlamento** respingono l'iniziativa poiché alcune delle sue richieste sono eccessive dal profilo pratico e finanziario. D'altronde, la Confederazione ha già oggi tutte le competenze necessarie per emanare disposizioni in materia di protezione della famiglia e di assicurazione-maternità.

## Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Gli autori dell'iniziativa fanno valere quanto segue:

*«Nel 1945, mediante l'accettazione dell'articolo costituzionale sulla protezione della famiglia, la Confederazione è stata incaricata di istituire un'assicurazione-maternità, ma finora non ha adempiuto questo compito.*

*Le poche disposizioni vigenti in materia di protezione della maternità sono sparse in diversi testi legali. La protezione della donna incinta varia secondo le casse malati o secondo il contratto di lavoro. L'ordinamento che vige in Svizzera, se paragonato a quelli esteri, in particolare a quelli degli altri Stati europei, è del tutto insufficiente e persino fra i peggiori.*

### L'iniziativa poggia sulle seguenti considerazioni fondamentali:

- *Le conseguenze economiche della gravidanza, del parto ed in seguito dell'educazione dei figli non devono più essere sopportate esclusivamente dai genitori. Come la previdenza per la vecchiaia, anche l'infanzia e la sua educazione concernono noi tutti. Risolvere i problemi posti in questo campo è compito dell'intera società: la popolazione tutta è chiamata a fornire il proprio contributo.*
- *La cura e l'educazione dei figli non devono più essere necessariamente un compito riservato alle donne. Occorre accordare ai padri che siano disposti a farlo la possibilità di occuparsi dei figli nel primo anno di vita. Nello spirito dell'articolo sulla parità dei sessi, i genitori devono decidere liberamente circa la ripartizione dei compiti familiari.*
- *Molte donne sono oggi obbligate ad abbandonare la loro attività quando diventano madri. Proprio per permettere ai genitori di conciliare obblighi familiari e professionali, l'iniziativa propone di introdurre un congedo di maternità e un congedo parentale, nonché di estendere la protezione dai licenziamenti all'intera durata della gravidanza e dei congedi.*
- *Estendendo e completando le prestazioni mediche coperte durante la gravidanza, prolungando il congedo di maternità e introducendo il congedo parentale si favorisce lo sviluppo armonioso dei neonati.*
- *La maternità non deve più essere assimilata a una malattia. L'instaurazione di un ordinamento che garantisca un'efficace protezione della maternità deve dunque avvenire mediante l'istituzione di un'assicurazione-maternità autonoma, disgiunta dalle prescrizioni applicabili all'assicurazione-malattie.*

### Finanziamento dell'assicurazione-maternità

*L'iniziativa prevede che l'assicurazione-maternità sia finanziata secondo il modello dell'AVS. Il costo complessivo, che raggiungerà tutt'al più lo 0,8% della massa salariale, sarà sopportato per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. Il cinquanta per cento di questa somma complessiva basterebbe per finanziare il costo del congedo parentale. Non si deve qui dimenticare che gran parte delle spese risultanti dalla gravidanza e dal parto è già oggi sopportata dalle persone direttamente interessate. La gestione dell'assicurazione-maternità può essere affidata agli istituti d'assicurazione sociale esistenti. L'iniziativa non impone dunque un onere finanziario esagerato né implica la creazione di organi amministrativi supplementari.»*

## Parere del Consiglio federale

**Nell'ambito della sua politica in favore della famiglia, il Consiglio federale è fermamente intenzionato a migliorare le disposizioni vigenti in materia di protezione della maternità. Nondimeno, la soluzione proposta dall'iniziativa è troppo rigida, eccessiva e costituzionalmente superflua.**

**Troppo rigida**, poiché se si accogliessero nella Costituzione tutte le disposizioni particolareggiate previste dall'iniziativa, qualsiasi adattamento all'evoluzione in materia di politica familiare e sociale sarebbe più difficile.

**Eccessiva**, poiché certe richieste dell'iniziativa, in particolare il congedo parentale, sono esagerate dal profilo pratico e finanziario.

**Costituzionalmente superflua**, poiché la Confederazione dispone già delle competenze necessarie in materia di protezione della famiglia e di assicurazione-maternità.

Il Consiglio federale ha proposto al Parlamento una serie di modificazioni legislative che in gran parte soddisfano le richieste dell'iniziativa. Esso rifiuta tuttavia un'assicurazione-maternità obbligatoria disgiunta dall'assicurazione-malattie e il congedo parentale.

### I miglioramenti proposti dal Consiglio federale

Il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 1981, attualmente esaminato dal Parlamento, contiene parecchie proposte atte a migliorare sostanzialmente la protezione della donna in caso di maternità:

- la durata del congedo di maternità passa da 10 a 16 settimane, di cui almeno 8 dopo il parto;
- l'assicurazione per l'indennità giornaliera diviene obbligatoria per i salariati: in caso di maternità, le donne lavoratrici ricevono, durante le 16 settimane di congedo, un'indennità per perdita di guadagno pari all'80 per cento del salario;
- l'assicurazione-maternità rimane facoltativa; le donne non assicurate, di condizioni economiche modeste, possono nondimeno chiedere che siano loro rimborsati i quattro quinti delle spese medico-farmaceutiche;
- la protezione dal licenziamento è estesa a tutto il periodo della gravidanza e alle 16 settimane dopo il parto;
- le prestazioni medico-farmaceutiche e ospedaliere in caso di maternità sono finanziate con sussidi federali e le indennità giornaliere obbligatorie con contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, calcolati in percentuale del salario.

## **Un'assicurazione-maternità indipendente non è necessaria**

L'assicurazione-maternità è oggi integrata nell'assicurazione-malattie e non è obbligatoria. In caso di gravidanza e di parto, la donna assicurata riceve le prestazioni previste in caso di malattia nonché prestazioni speciali di maternità per esami di controllo prima e dopo la gravidanza e per l'assistenza al momento del parto. Inoltre, le casse malati non possono esigere alcuna partecipazione alle spese né alcuna franchigia in caso di maternità.

Secondo l'iniziativa, l'assicurazione-maternità dovrebbe essere un ramo speciale delle assicurazioni sociali. Per il Consiglio federale, invece, il legame oggi esistente tra l'assicurazione-maternità e l'assicurazione-malattie è del tutto giustificato. Infatti, anche se la maternità non è una malattia, le prestazioni di cui necessita sono analoghe a quelle previste in caso di malattia. E' dunque logico affidare agli stessi assicuratori il compito di pagare le prestazioni nei due casi, secondo gli stessi principi. In tal modo si evitano pure problemi di delimitazione tra malattia e maternità, problemi che si pongono spesso, in particolare in caso di complicazioni patologiche durante la gravidanza.

## **Un congedo parentale poco soddisfacente**

Il congedo parentale di nove mesi proposto dall'iniziativa è costoso, è insoddisfacente dal punto di vista della politica familiare e rischia persino di avere effetti discriminatori per la donna sul mercato del lavoro.

E' costoso, poiché gli oneri complessivi ascenderebbero a circa 500 milioni di franchi all'anno.

E' insoddisfacente dal punto di vista della politica familiare, poiché riferito esclusivamente ai primi nove mesi di vita del bambino. I costi assai elevati che esso implica potrebbero compromettere altre misure di protezione della famiglia che, come ad esempio gli assegni familiari, si estendono a tutto il periodo in cui il figlio ha bisogno di educazione e di cure.

Rischia infine di discriminare la donna nel mondo del lavoro visto che, come insegnano le esperienze fatte all'estero, è assai probabile che siano soprattutto le madri a farne uso. I datori di lavoro potrebbero dunque essere restii ad assumere manodopera femminile ben sapendo che, in caso di maternità, le lavoratrici interessate potrebbero assentarsi dal lavoro per un periodo fino a 13 mesi, obbligandoli ad assumere temporaneamente nuovo personale. Soprattutto in periodo di recessione, le donne si troverebbero quindi verosimilmente svantaggiate nella ricerca di un impiego.

**Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.**

## **Secondo oggetto: articolo costituzionale sulla radiotelevisione**

### **Cenni generali**

Attualmente, l'unica disposizione costituzionale in materia di radio e di televisione è l'articolo 36. Questa disposizione, risalente al secolo scorso, epoca in cui nessuno pensava a questi mezzi di comunicazione sociale, si limita a parlare delle poste e dei telegrafi; è tuttavia opinione generale ch'essa si applichi anche alla radio e alla televisione, per lo meno quanto ai loro aspetti tecnici. E' invece controverso se conferisca alla Confederazione la competenza di disciplinare l'uso di questi mezzi di comunicazione, ossia di definire chi ha il diritto di utilizzarli ed in che modo. Il nuovo articolo costituzionale dovrebbe porre fine a questa incertezza e colmare così una lacuna giuridica.

Ciò s'impone anche a causa dell'evoluzione tecnica (reti via cavo, satelliti, impianti di trasmissione e di ricezione moderni). Le innovazioni nei campi della tecnologia informatica e dei microprocessori modificheranno l'uso dei massmedia elettronici e incideranno pertanto anche sul nostro modo di vita. Come ogni tecnica, i nuovi mezzi di comunicazione sociale aprono prospettive, ma comportano anche incognite. Il nuovo articolo costituzionale dovrebbe permettere di sfruttare ragionevolmente queste nuove possibilità e di ridurre i rischi ch'esse implicano.

### **Un lungo iter per l'articolo costituzionale**

E' la terza volta che popolo e Cantoni sono chiamati a pronunciarsi su un articolo costituzionale in materia di radiotelevisione. Un primo progetto fu respinto nel 1957 all'insegna soprattutto dello slogan «Neanche un franco della radio per la televisione». Un secondo progetto fu respinto nel 1976: gli uni erano insoddisfatti dei programmi radiotelevisivi, altri temevano che la nuova norma costituzionale restringesse eccessivamente la libertà d'azione di questi due mezzi di comunicazione. Oggi, Consiglio federale e Parlamento propongono un articolo che tiene conto delle suddette obiezioni. La nuova disposizione è stata accettata all'unanimità dal Consiglio degli Stati e a schiacciante maggioranza dal Consiglio nazionale.

## Testo in votazione

### Decreto federale concernente un articolo sulla radiotelevisione

del 23 marzo 1984

La Costituzione federale è completata come segue:

#### *Art. 55<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni è di competenza federale.

<sup>2</sup> La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento degli utenti. Esse tengono conto delle peculiarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano correttamente gli avvenimenti ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

<sup>3</sup> L'indipendenza della radio e della televisione e l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite nell'ambito del capoverso 2.

<sup>4</sup> Dev'essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

<sup>5</sup> La Confederazione istituisce un'autorità indipendente di ricorso.

## Contenuto del nuovo articolo

Sostanzialmente, il nuovo articolo costituzionale:

- abilita la Confederazione a legiferare in materia di massmedia elettronici, segnatamente in materia di radiotelevisione;
- definisce nelle grandi linee i compiti che la radio e la televisione devono svolgere nel nostro Paese;
- garantisce l'indipendenza della radio e della televisione e l'autonomia nella concezione dei programmi;
- obbliga a tener conto degli altri mezzi di comunicazione sociale;
- conferisce un esplicito fondamento costituzionale all'autorità indipendente di ricorso.

cpv. 1

### Competenza della Confederazione

In futuro, la Confederazione deve poter disciplinare il settore dei mass-media elettronici nel suo insieme e non più soltanto nei suoi aspetti tecnici. Tenuto conto del rapido evolversi della tecnica, questo capoverso si applica, oltre che alla radio e alla televisione, anche a altre forme di telediffusione. Per altro, quando elaborerà la legislazione sulla radiotelevisione, la Confederazione esaminerà con particolare attenzione i compiti che potrebbero essere affidati ai Cantoni.

cpv. 2

### Compiti della radio e della televisione

- **Libera formazione delle opinioni:** con le loro emissioni, la radio e la televisione devono aiutare il pubblico a farsi una propria opinione sui problemi dei nostri tempi e a raccapezzarsi nel mondo circostante.
- **Sviluppo culturale:** la radio e la televisione stimolano la vita culturale, per esempio producendo film o offrendo una possibilità di affermarsi a musicisti, attori, cabarettisti e artisti in genere. Allo sviluppo culturale contribuiscono anche le emissioni destinate alla formazione e al perfezionamento delle conoscenze, a problemi della vita quotidiana, a temi filosofici e religiosi ecc.

- **Intrattenimento:** la radio e la televisione si addicono particolarmente bene alla diffusione di emissioni che permettono ai radioascoltatori e ai telespettatori di trascorrere piacevoli momenti di svago e distensione.
- **Peculiarità del Paese e bisogni dei Cantoni:** il federalismo è uno dei pilastri del nostro Stato. La radio e la televisione devono esprimere questa realtà e riflettere l'unità del nostro Paese nella sua diversità linguistica, culturale, economica e sociale. Questo mandato si indirizza però anche alla Confederazione: mediante la sua politica in materia di mezzi di comunicazione sociale, essa deve provvedere affinché tutte le regioni del Paese dispongano di un'offerta sufficiente di prestazioni in questo campo. Non si potranno certo garantire dappertutto le stesse possibilità di ricezione, ma in ogni caso un ventaglio di prestazioni sufficiente e soddisfacente.
- **Corretta presentazione degli avvenimenti – pluralità delle opinioni:** la radio e la televisione devono presentare correttamente gli avvenimenti ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. Non è certo questo un ostacolo alla creatività dei massmedia e dei loro operatori. Si tratta piuttosto di norme di comportamento che assicurano la libera formazione delle opinioni nell'interesse degli utenti.

Questi compiti della radio e della televisione concernono i programmi nel loro insieme. La radio e la televisione non sono dunque tenute a conformarsi in ogni singola emissione.

cpv. 3

### **Indipendenza e autonomia**

Consiglio federale e Parlamento non vogliono mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato. In un regime democratico, radio e televisione non devono essere strumenti di propaganda al servizio del governo, né appannaggio di singoli gruppi politici o sociali. Ciò di cui abbiamo bisogno è un sistema di mezzi di comunicazione sociale pluralistico e rappresentativo dell'intera popolazione.

Per poter adempiere i loro compiti, radio e televisione devono avere un margine di libertà, poiché altrimenti ogni creatività si troverebbe soffocata. D'altro canto però, i compiti loro affidati non consentono che questa libertà sia illimitata. E' dunque necessario che la radio e la televisione siano sottoposte ad una certa sorveglianza per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni legali.

cpv. 4

### **Altri mezzi di comunicazione**

E' importante che altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto la stampa ed il cinema, i quali svolgono compiti analoghi a quelli della radio e della televisione, possano continuare ad esistere. Se ne dovrà tenere conto in particolare all'atto dell'elaborazione delle disposizioni sulla pubblicità.

cpv. 5

### **Autorità indipendente di ricorso**

Per questa autorità, che già esiste, occorre ora creare un fondamento giuridico ineccepibile. Ricordiamo ch'essa esamina su ricorso se una data trasmissione già diffusa sia o no conforme al diritto in vigore.

### **I massmedia elettronici in Svizzera**

Per lungo tempo, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è stata la sola impresa svizzera a diffondere programmi radiofonici e televisivi in virtù di una concessione accordata dal Consiglio federale. Nel corso degli anni '70, altri enti hanno cominciato a diffondere programmi locali di televisione via cavo. Nel 1983, il Consiglio federale ha autorizzato, sino alla fine del 1988, alcune prove locali di radiodiffusione; lo stesso anno, sempre a titolo sperimentale e per un periodo di 6 anni, ha permesso la diffusione di programmi televisivi in abbonamento nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda. Infine, sempre nel 1983, ha autorizzato l'istituzione di un servizio nazionale di teletext che consente all'utente di richiamare informazioni sul suo schermo televisivo, per mezzo di un decodificatore.

## Terzo oggetto: aiuto alle vittime della criminalità violenta

### Testo in votazione

#### Decreto federale

del 22 giugno 1984

L'Assemblea federale propone d'inserire nella Costituzione federale il seguente nuovo articolo 64ter:

##### *Art. 64ter*

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le vittime di reati contro la vita e l'integrità della persona beneficino d'aiuto. L'aiuto comprenderà un equo indennizzo ove, in seguito al reato, le vittime incontrassero difficoltà materiali.

*(Trattasi del controprogetto all'iniziativa popolare «per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta», la quale è stata ritirata in favore del controprogetto medesimo.)*

## Cenni generali

Da alcuni anni, in Svizzera ci si sforza di migliorare la situazione delle vittime di atti di violenza criminale. Parecchi deputati hanno presentato interventi in tal senso e nel 1980 è stata presentata un'iniziativa popolare «per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta», corredata di 164 237 firme valide. Consiglio federale e Parlamento hanno elaborato un controprogetto che, per certi aspetti, va persino più in là dell'iniziativa, ragion per cui quest'ultima è stata ritirata. Popolo e Cantoni sono dunque chiamati a pronunciarsi soltanto sul controprogetto.

Gli scopi della prevista modifica costituzionale sono i seguenti:

- Occorre accordare un aiuto alle vittime di atti di violenza criminale, poco importa se commessi intenzionalmente o per negligenza.
- L'aiuto consisterà soprattutto in consigli e assistenza morale.
- La vittima che venisse a trovarsi in difficoltà materiali potrà ricevere un indennizzo finanziario.
- Spetterà essenzialmente ai Cantoni prestare l'aiuto previsto. La Confederazione emanerà soltanto principi e assicurerà il coordinamento.

Il Parlamento ha approvato il controprogetto a larga maggioranza. Alcuni deputati hanno tuttavia ritenuto che un tale aiuto non richieda necessariamente una modifica costituzionale visto che la Svizzera possiede già una fitta rete di enti assicurativi e assistenziali in grado di intervenire nella maggior parte dei casi. Secondo loro, non spetta allo Stato assumere tutti i rischi che il cittadino corre nella vita quotidiana.

Il Consiglio federale e la stragrande maggioranza del Parlamento ritengono invece necessario il nuovo articolo costituzionale. Proprio i casi non coperti dalla rete attuale delle assicurazioni sociali sono spesso quelli più tragici e si contano fra i 50 ed i 100 all'anno. Sarebbe indegno di un Paese come il nostro abbandonare semplicemente al loro destino persone in preda a difficoltà causate da atti criminali. Lo Stato deve preoccuparsi non solo del reinserimento sociale dei delinquenti, ma anche del destino delle vittime. La giustizia sociale e la solidarietà esigono che la collettività assista le vittime innocenti di atti criminali.

## Modalità dell'aiuto proposto

Il nuovo articolo costituzionale consente di offrire un aiuto adeguato alle vittime di reati contro la vita e l'integrità della persona. L'aiuto comprenderà un aspetto morale e uno finanziario.

### ● Chi potrà beneficiare dell'aiuto?

L'aiuto sarà concesso soltanto alle vittime di reati contro la vita e l'integrità della persona, quali lesioni personali, omicidio, stupro o rapina. Questa limitazione è giustificata dal fatto che le vittime di tali reati sono lese personalmente in modo assai più grave di quelle, per esempio, di un furto o di una truffa. Sono per altro considerate vittime anche i congiunti della persona lesa, per esempio i superstiti a una persona uccisa.

#### Vittime derelitte

Non solo nei film polizieschi ma anche nella vita di tutti i giorni la vittima è per lo più relegata a un ruolo di semplice comparsa. Mentre le autorità e i massmedia intensificano i loro sforzi per identificare l'autore di un atto di violenza criminale e cercano di accertare i fatti sin nei minimi particolari, ci si preoccupa ben poco della vittima benché proprio lei abbia urgentemente bisogno di aiuto. Chi è vittima di un'aggressione, per esempio, è colto nella maggior parte dei casi da un grave choc psichico. La polizia e la giustizia lo incalzano con domande di dettaglio sullo svolgimento dei fatti e lo mettono continuamente a confronto con il presunto aggressore. Spesso, la vittima deve essere anche ricoverata in ospedale e sopportarne le spese elevate. Capita anche ch'essa risulti incapace al lavoro per una certa durata o persino vita natural durante. In parecchi casi, può far valere le sue pretese di risarcimento e di riparazione morale soltanto con grossi dispendi. Spesso è costretta a rivolgersi ripetutamente e direttamente all'autore del crimine per indurlo a pagare. Per la maggior parte delle vittime, tutto ciò rappresenta una vessazione e una dura prova che lo Stato deve ora provvedere a lenire.

### ● Aiuto morale

La vittima deve fruire anzitutto di un aiuto morale. I Cantoni dovranno istituire a tal fine appropriati consultori. Potranno far capo ad organi pubblici o a servizi privati, accordando loro il necessario sostegno finanziario. L'attività dei consultori dovrà essere ancora precisata nella legge. I punti salienti dovrebbero essere comunque i seguenti: i consultori devono informare la vittima sui suoi diritti nei confronti dell'autore del reato ed aiutarla ad ottenere giustizia; devono inoltre fornirle un'assistenza psicologica appropriata e, se necessario, assicurarle protezione e un alloggio temporanei.

Si potrebbe inoltre concepire che i Cantoni migliorino la posizione della vittima nei procedimenti condotti dalla polizia e dalle autorità giudiziarie e le concedano maggiori possibilità di beneficiare dell'assistenza giudiziaria gratuita.

### ● Aiuto finanziario

La vittima deve ricevere un aiuto finanziario quando non possa essere risarcita dall'autore del reato o da un'assicurazione o quando, in seguito al reato, venga a trovarsi in difficoltà materiali. L'aiuto finanziario non sarà dunque concesso quando la vittima sia senz'altro in grado di sopportare da sé le conseguenze finanziarie del reato. Ciò non significa però che saranno indennizzate soltanto le vittime che altrimenti cadrebbero nell'indigenza.

### ● Chi sarà incaricato dell'aiuto?

L'aiuto sarà principalmente prestato dai Cantoni. Le istituzioni cantonali consentono infatti un contatto diretto con le vittime e con i diversi organi operanti nel settore sociale. La Confederazione si limiterà dunque a stabilire nella legislazione d'esecuzione i principi per l'aiuto e ad assicurare il coordinamento a livello intercantonale.